

**REGOLAMENTO (CE) N. 464/2004 DELLA COMMISSIONE**  
**del 12 marzo 2004**

**che modifica alcuni elementi del disciplinare relativo alla denominazione figurante nell'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 relativo alla registrazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche (Nocciola del Piemonte)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 9,

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2081/92, le autorità italiane hanno chiesto delle modifiche per la denominazione «Nocciola del Piemonte», registrata come indicazione geografica protetta nel regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione, del 12 giugno 1996, relativo alla registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine nel quadro della procedura di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio <sup>(2)</sup>, concernenti la descrizione, il metodo di ottenimento, l'etichettatura del prodotto e le condizioni nazionali.
- (2) Dall'esame della domanda di modifica è emerso che si tratta di modifiche non secondarie.
- (3) Conformemente alla procedura di cui all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2081/92 e trattandosi di modifiche non secondarie, occorre applicare, *mutatis mutandis*, la procedura prevista all'articolo 6.

(4) Le modifiche sono state ritenute conformi al regolamento (CEE) n. 2081/92. Nessuna dichiarazione d'opposizione è stata trasmessa alla Commissione, ai sensi dell'articolo 7 del regolamento citato, a seguito della pubblicazione delle suddette modifiche nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* <sup>(3)</sup>.

(5) Tali modifiche devono pertanto essere registrate ed essere oggetto di una pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Le modifiche figuranti nell'allegato del presente regolamento sono registrate e pubblicate conformemente all'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2081/92.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 marzo 2004.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 208 del 24.7.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

<sup>(2)</sup> GU L 148 del 21.6.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1660/2003 (GU L 234 del 20.9.2003, pag. 10).

<sup>(3)</sup> GU C 144 del 20.6.2003, pag. 2 (Nocciola del Piemonte).

## ALLEGATO

ITALIA

**Nocciola del Piemonte***Nome:*

- Si propone la modifica del nome registrato come IGP «Nocciola del Piemonte» in «Nocciola del Piemonte» o «Nocciola Piemonte».

*Descrizione:*

- Viene specificato che la IGP «Nocciola del Piemonte» o «Nocciola Piemonte» è riservata ai frutti in guscio, sgusciati e semilavorati. Viene altresì stabilito che il nome della IGP in questione può essere utilizzato anche nella designazione, presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari nei quali la «Nocciola del Piemonte» o «Nocciola Piemonte» è presente in esclusiva, rispetto a prodotti dello stesso tipo, tra gli ingredienti caratterizzanti e tali da valorizzarne la qualità.
- La modifica della descrizione della zona di produzione è soltanto formale, in quanto, pur restando invariata la delimitazione della zona di produzione, a seguito del riconoscimento della nuova provincia di Biella, è stato riscritto l'elenco dei comuni per le relative province.

*Metodo di ottenimento:*

- La densità d'impianto passa da 250-400 a 200-420 piante ad ettaro, consentendo una densità massima di 500 piante ad ettaro solo per gli impianti realizzati prima dell'entrata in vigore del decreto di riconoscimento del 2 dicembre 1993.
- È stata soppressa la comunicazione annuale da parte della Regione Piemonte della produzione media ad ettaro e della data di inizio della raccolta, tenendo conto dell'andamento stagionale.
- Viene previsto che i noccioli devono essere iscritti in un apposito elenco tenuto dall'organismo di controllo autorizzato, anziché all'albo tenuto dalle Camere di commercio competenti per territorio.
- Viene consentita la commercializzazione allo stato sfuso del prodotto in guscio nella sola fase di prima commercializzazione intercorrente tra il produttore agricolo e il primo acquirente detentore del centro di lavorazione e/o confezionamento.
- Vengono meglio specificate le modalità di confezionamento per il prodotto sgusciato, semilavorato e finito (in confezioni idonee ad uso alimentare) anche a seguito della sua inclusione in cicli produttivi che ne valorizzino la qualità. Inoltre lo stesso prodotto può essere commercializzato solo se preconfezionato o confezionato all'atto della vendita.

*Etichettatura:*

- Vengono meglio precisate le indicazioni da riportare in etichetta, nonché talune condizioni connesse all'etichettatura atte a garantire la rintracciabilità. In particolare vengono stabilite le indicazioni da riportare in etichetta per i prodotti trasformati, contenenti come ingrediente esclusivo la «Nocciola del Piemonte» o «Nocciola Piemonte».
- Si è resa obbligatoria l'indicazione in etichetta dell'annata di raccolta per le nocciole sia in guscio che sgusciate.
- Sono state depennate talune prescrizioni di etichettatura ritenute già disciplinate dalla normativa generale sull'etichettatura dei prodotti alimentari.

*Condizioni nazionali:*

- È stata soppressa la norma sanzionatoria nazionale da applicare ai trasgressori delle disposizioni del disciplinare, in quanto comunque applicabile.
  - È stato inserito l'articolo 9, relativo alla disciplina dei controlli, effettuati dall'apposito organismo.
-